



TESTO UNICO LO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO

Art. 326

Periodo di prova degli assistenti

Gli assistenti sono assunti in servizio per un periodo di prova della durata di un anno. La nomina in ruolo ha luogo dopo compiuto il detto periodo ed in seguito all'esito favorevole del periodo di prova accertato da apposita ispezione. Gli assistenti che allo scadere del periodo di prova non conseguono la nomina in ruolo sono dispensati dal servizio, su conforme parere del Consiglio di amministrazione. In tale caso spetta all'assistente una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Versione in vigore dal 25 gennaio 1957 secondo Normattiva, non più in vigore dal 24 febbraio 2000 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello Stato
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Parte	Terza — Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
Titolo	I — Carriere - stato giuridico - disposizioni transitorie
Capo	IX — Ministero dell'industria e commercio
Sezione	I — Organi e personale delle stazioni sperimentali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 1957

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-lo-statuto-degli-impiegati-civili-dello-stato/art-326-periodo-di-prova-degli-assistenti/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it